



Settore Istruzione

C.so A. Pio, 92 – 41012 Carpi (Mo)
Tel. 059/649710 Fax 059/649719
pubblica.istruzione@pec.terredargine.it
www.terredargine.it

**PROGETTO
DEL SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE
PER ALUNNI/E CON DISABILITA'
PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE**

A partire dall'anno scolastico 2017/2018

(art. 23 comma 15, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50)

CONTESTO

La presenza di alunni con disabilità nella scuola italiana rappresenta un fenomeno in costante aumento negli ultimi anni. Nella Provincia di Modena, in particolare, l'incremento percentuale di alunni con disabilità dall'anno scolastico 2002/2003 all'anno scolastico 2016/2017 è stato pari al 95% nella scuola dell'infanzia, 112% nella scuola primaria, 56% nella scuola secondaria di primo grado e del 122% nella scuola secondaria di secondo grado (fonte: Ufficio Scolastico Regione Emilia-Romagna).

Gli Enti Locali territoriali, in seguito alle attribuzioni di competenze specialistiche legate alle situazioni di disabilità più grave, previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 139, comma c), e come definito dalla normativa sanitaria regionale vigente in materia, ovvero Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n°1/2010, hanno assunto un ruolo fondamentale di collaborazione alla definizione dei Progetti di Vita degli alunni presenti nelle varie Istituzioni Scolastiche mediante il cosiddetto Servizio Educativo Assistenziale che rappresenta l'oggetto del presente Capitolato speciale. Tali competenze, attribuite agli Enti Locali, sono confermate, se non ampliate, dai recentissimi percorsi di riforma in via di definizione ed approvazione (cfr. ad esempio i decreti applicativi della Legge 107/2015).

L'Unione Terre d'Argine, costituita dai Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, ha evidenziato il medesimo incremento percentuale in tutto il territorio, seppur con inevitabili differenze legate sia alle tipologie di disabilità sia al numero assoluto legato alla popolazione residente nei 4 Comuni. Nell'anno scolastico 2016/2017 il numero di alunni con disabilità frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio è stato pari a 422 (fonte: la Scuola nell'Unione Terre d'Argine, www.terredargine.it).

Gli alunni/e con disabilità più grave nei confronti dei quali l'Unione Terre d'Argine interviene attraverso il Servizio Educativo Assistenziale, in ottemperanza alla normativa citata, ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche statali o paritarie cui compete direttamente la presa in carico del Progetto di Vita, sono 225; a tale numero corrisponde un monte ore settimanale di 2.461 ore attraverso il coinvolgimento di 106 operatori. Nell'anno scolastico 2016/2017 gli alunni con disabilità che stanno usufruendo del Servizio Educativo Assistenziale quindi sono:

- o nido d'infanzia comunale: 1 alunno
- o scuola dell'infanzia: 32 alunni (27 statali e 5 comunali)
- o scuola primaria: 94 alunni
- o scuola secondaria di 1° grado: 48 alunni
- o scuola secondaria di 2° grado: 50 alunni.

I progetti di inclusione scolastica in cui è coinvolto il Servizio Educativo Assistenziale a favore di alunni/e con disabilità dipendono annualmente, dal numero degli alunni con disabilità presenti per cui sia previsto anche il Servizio Educativo Assistenziale oltre che il docente di sostegno, dalla gravità certificata attraverso la documentazione sanitaria nonché dal tempo scuola frequentato ed annualmente concertato tra famiglia e scuola e, conseguentemente, Ente Locale.

PREMESSA

Il progetto si riferisce al Servizio Educativo Assistenziale a favore di alunni/e con disabilità frequentanti i nidi, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado, comunali, paritarie e statali del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine, che comprende i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera.

Si definiscono, quindi, i seguenti soggetti:

Committenza/Stazione Appaltante:

Unione delle Terre d'Argine – Corso Alberto Pio, 91 – Carpi (MO) – che comprende i Comuni di Campogalliano, Carpi, Soliera e Novi di Modena

Appaltatore: soggetto offerente, risultato aggiudicatario del servizio, costituito in una delle forme di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016; avente nel proprio oggetto sociale l'attività specifica richiesta dal presente appalto. Anche di seguito nominato Ditta appaltatrice, Ditta aggiudicataria, Impresa Appaltatrice, Impresa Aggiudicataria, Ditta, Impresa, Appaltatrice, Aggiudicataria.

PEI: Piano Educativo Individualizzato - il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per gli alunni/e con disabilità, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992 e s.m.i., e definito all'art. 6 del vigente Accordo di Programma Provinciale di Modena per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado. Il PEI ricomprende inoltre il PDF – Profilo Dinamico Funzionale come definito dall'art. 5 del vigente Accordo di Programma Provinciale di Modena per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;

PEA: Personale Educativo Assistenziale - il personale che insieme ai docenti di classe e al docente di sostegno di competenza statale interviene nel contesto scolastico al fine di garantire l'inclusione degli alunni/e con disabilità curandone, in particolare, gli aspetti educativi e assistenziali. Il profilo del Personale Educativo Assistenziale è definito

all'art. 14 del vigente Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

In base all'art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 il progetto di Servizio Educativo Assistenziale sarà articolato nei seguenti elementi:

- a) relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- b) indicazioni e disposizioni relative alla stesura dei documenti relativi alla sicurezza;
- c) calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio;
- d) prospetto economico;
- e) Capitolato speciale descrittivo della prestazione;

Quanto alla lettera a)

La finalità del Servizio Educativo Assistenziale a favore di alunni con disabilità è quella di garantire l'inclusione scolastica di tali alunni ai sensi degli art. 8, 12, 13 e 40 della Legge 104/1992 ed in ottemperanza dell'art. 139, comma c) del D.lgs. 112/1998.

I vigenti "Accordi di Programma provinciali per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità", approvati con Delibera di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n.27 del 18/07/2012, successivamente approvati con Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna n. 215 del 16/10/2012, e gli "Accordi di Programma Distrettuali per l'integrazione degli alunni con disabilità", approvati con Delibera di Consiglio Unione Terre d'Argine n.43 del 19/12/2012 definiscono le caratteristiche del Servizio Educativo Assistenziale in un'ottica di corresponsabilità educativa con gli altri soggetti istituzionali del processo d'inclusione ovvero le Scuole, i servizi sanitari, nonché le famiglie degli alunni/e con disabilità. L'inclusione scolastica prevista dalla normativa indicata presuppone il lavoro congiunto delle diverse istituzioni di cui il servizio in oggetto rappresenta la competenza specifica dell'Ente Locale.

In tale contesto si colloca, pertanto, la definizione ed organizzazione del Servizio Educativo Assistenziale a supporto del Progetto di Vita che in riferimento agli alunni in età scolare individua nelle differenti Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, il punto di riferimento fondamentale della complessiva gestione delle risorse finalizzate all'inclusione scolastica. Il Servizio Educativo Assistenziale, pertanto, dovrà rispondere all'esigenza di condivisione di finalità di inclusione scolastica in prospettiva educativa e assistenziale, con particolare attenzione alla condizione di disabilità, e attraverso la necessaria flessibilità organizzativa che spesso impone la variabilità delle condizioni sanitarie e/o didattico/educative dei Progetti di Vita di tali alunni/e. Si individuano di seguito le aree di intervento del Personale Educativo Assistenziale, che dovranno essere attivate nell'ambito della concreta situazione scolastica a contatto con il soggetto interessato ed in relazione con quanto previsto nel Piano educativo individuale (P.E.I.), precisando che si tratta di un elenco non esaustivo, ma puramente indicativo:

- o autonomia personale sul piano delle risposte di base (mangiare, camminare, uso dei servizi, vestirsi, svestirsi...);
- o autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente scuola, esplorazione dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno...);
- o uso di strumenti protesici;
- o ampliamento delle forme di comunicazione e delle relazioni già acquisite;
- o inserimento sul piano sociale, in situazioni ludiche, di routine, di attività di arricchimento del curriculum, ecc.;
- o prima conoscenza, anche in forma soltanto intuitiva, dello spazio, del tempo, dell'ordine, della quantità delle cose, ecc.

Il Personale Educativo Assistenziale si inserisce nell'itinerario già avviato dai docenti curricolari e di sostegno, privilegiando gli aspetti più strettamente educativi e assistenziali del piano educativo individualizzato, di cui all'art. 6 del succitato Accordo di Programma Provinciale, ai fini di una più efficace integrazione scolastica e comunque nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti. All'interno di un percorso previsto dal P.E.I. il personale del Servizio Educativo Assistenziale, qualora richiesto, collabora per la realizzazione di progetti quali percorsi misti o di alternanza scuola-lavoro, frequenza di laboratori, di alternanza scuola-centri socio-riabilitativi, di utilizzo di risorse del territorio, percorsi di autonomia o ulteriori progetti che dovessero ritenersi necessari per il raggiungimento delle finalità in oggetto eventualmente promosse dai soggetti firmatari degli Accordi Provinciali e/o distrettuali.

Quanto alla lettera b)

Poiché alcuni dei servizi previsti dal presente appalto potrebbero essere soggetti a rischi interferenziali, la Stazione Appaltante provvederà a redigere ed aggiornare, con la Ditta risultata aggiudicataria, il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che sarà allegato al contratto. Nel

presente progetto vengono indicati i soli oneri di sicurezza necessari per l'eliminazione dei suddetti rischi interferenziali stimati in fase preliminare. Tuttavia essi potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza.

Quanto alle lettere c) e d)

Il valore complessivo stimato del presente appalto per l'affidamento dei diversi servizi indicati e per la durata di **6 anni scolastici** viene stimato in:

- Euro **9.984.685,80** importo a base di gara
- Euro **600,00** oneri sicurezza specifici non soggetti al ribasso (cfr. Allegato 2)
- Euro **9.985.285,80** al netto di IVA importo complessivo dell'appalto.

L'importo è comprensivo di tutti i servizi, delle spese per materiale ed altro onere, espresso e non, derivante dal presente Capitolato. Il monte ore complessivo riferito all'intero periodo contrattuale è previsto in 439.854 ore così calcolato:

| Comune | Ore annuali di Servizio Educativo Assistenziale | Ore annuali per servizi connessi | TOTALE all'anno | TOTALE (sei anni) |
|----------------|---|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| CAMPOGALLIANO | 6.666 | 144 | 6.810 | 40.860 |
| CARPI | 49.500 | 1.120 | 50.620 | 303.720 |
| NOVI DI MODENA | 6.237 | 144 | 6.381 | 38.286 |
| SOLIERA | 9.306 | 192 | 9.498 | 56.988 |
| TOTALE | 71.709 | 1.600 | 73.309 | 439.854 |

Il servizio si presenta **su un unico lotto** per i seguenti motivi:

- i servizi oggetto del seguente appalto sono rivolti a diversi ordini di scuola, dal nido d'infanzia alle scuole secondarie di secondo grado. Il sistema scolastico dell'Unione Terre d'Argine è organizzato in modo integrato, ovvero la gestione dei nidi e delle scuole è in capo a soggetti diversi (Comune o Unione, Istituti Comprensivi, gestori privati convenzionati, gestori privati non convenzionati) che però condividono tra loro accordi di collaborazione per garantire un offerta dei servizi per l'infanzia coerente e integrata (es. Patto per la Scuola e relativi accordi integrativi, www.terredargine.it). Oltre a questo, la maggioranza delle scuole a cui sono rivolti i servizi oggetto dell'appalto fanno riferimento al medesimo gestore, ovvero gli Istituti Comprensivi. Ciascun Istituto Comprensivo (quattro a Carpi, uno a Novi di Modena, uno a Soliera e uno a Campogalliano) gestisce i servizi scolastici per bambini/ragazzi 3-14 anni del proprio territorio di competenza in un'ottica di continuità (dalla scuola d'infanzia alla scuola secondaria di primo grado). Le stesse più recenti normative sulla prima infanzia (cfr. art. 19 del Capitolato) e gli Accordi specifici sul tema della disabilità ("*Accordi di Programma provinciali per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità*" e "*Accordi di Programma Distrettuali per l'integrazione degli alunni con disabilità*") sottolineano l'importanza di attivare processi e progetti di continuità educativa tra le scuole di ogni ordine e grado per gli allievi con disabilità. Una frammentazione del servizio per ordine di scuola, dunque, sarebbe in contrasto sia con l'organizzazione del sistema scolastico del territorio sia con la caratteristica e qualità del servizio stesso;

- allo stesso modo, una frammentazione per territorio (in base ai comuni di cui è composta l'Unione Terre d'Argine) sarebbe in contrasto con lo stesso concetto di Unione di Comuni e di gestione aggregata/integrata dei servizi per l'infanzia da parte del Settore Servizi Educativi e Scolastici, che è stato trasferito in Unione fin dal 2006, anno della sua costituzione;

- la gestione completa dei servizi oggetto d'appalto su base Unione e integrata per i diversi ordini di scuola, infine, consente non solo una maggiore economicità dei servizi, ma anche migliori livelli di efficienza, efficacia e qualità, come denotano anche le recenti indagini scientifiche di *customer satisfaction* svolte, negli ultimi 10 anni, su diversi servizi educativi e scolastici offerti al territorio distrettuale.

Il servizio oggetto dell'appalto è richiesto **per una durata di 6 anni scolastici**, inoltre, per i seguenti motivi:

- la complessità che comporta la sua esecuzione, tenendo conto della diversità dei contesti, degli ordini di scuola, delle specificità dei bisogni a cui deve rispondere e la quantità dei servizi connessi;

- il valore attribuito alla continuità del servizio essendo rivolto ad un'utenza sensibile e che nella maggior parte dei casi permane nella stessa scuola per almeno cinque anni (scuola primaria).

Quanto alla lettera e)

Il Capitolato speciale descrittivo della prestazione, suddiviso tra parte descrittiva e parte giuridica della prestazione è allegato al presente progetto (**Allegato A**).

| |
|--|
| ALLEGATO A CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE |
|--|

PARTE 1 - Indicazioni generali e termini dell'appalto

| | |
|-------------------------------------|---|
| Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO _____ | 6 |
| Art. 2 – DURATA DELL’APPALTO _____ | 6 |

PARTE 2 - Relazione descrittiva della prestazione

| | |
|--|----|
| Art. 3 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO _____ | 7 |
| Art. 4 – SEDI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO _____ | 7 |
| Art. 5 – DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO _____ | 8 |
| Art. 6 – PERSONALE UTILIZZATO _____ | 8 |
| Art. 7 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE _____ | 9 |
| Art. 8 – CLAUSOLA SOCIALE _____ | 11 |
| Art. 9 – PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO _____ | 11 |
| Art. 10 – ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA _____ | 11 |
| Art. 11 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO _____ | 12 |
| Art. 12 – BANCA ORE RELATIVA A SERVIZI NON EFFETTUATI _____ | 12 |
| Art. 13 – PRESENZA DEL PERSONALE IN ATTIVITA’ CONNESSE ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA _____ | 13 |
| Art. 14 – CONTINUITA’ DEL SERVIZIO _____ | 13 |
| Art. 15 – CALENDARIO E ORARI _____ | 13 |
| Art. 16 – SERVIZI COMPLEMENTARI _____ | 14 |
| Art. 17 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE _____ | 14 |
| Art. 18 – CONTROLLI SULLE ATTIVITA’ E VALUTAZIONE _____ | 14 |

PARTE 3 - Relazione giuridica della prestazione

| | |
|--|-----------|
| CAPO I: NORME DI RIFERIMENTO, DATI GENERALI, MODALITÀ E CRITERI DI APPROVAZIONE _____ | 15 |
| Art. 19 – NORME REGOLATRICI _____ | 15 |
| Art. 20 – IMPORTO A BASE D’APPALTO _____ | 17 |
| Art. 21 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO _____ | 17 |
| Art. 22 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE _____ | 17 |
| Art. 23 – VALIDITA’ DELL’OFFERTA _____ | 20 |
| CAPO II: AMMISSIONE ALLA GARA _____ | 21 |
| Art. 24 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA’ ALLA GARA _____ | 21 |
| Art. 25 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA _____ | 22 |
| Art. 26 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESE E COOPERATIVE SOCIALI _____ | 22 |
| Art. 27 – STIPULA DEL CONTRATTO _____ | 23 |
| Art. 28 – DOCUMENTI CONTRATTUALI _____ | 23 |
| Art. 29 – ESTENSIONE E RIDUZIONE _____ | 23 |
| Art. 30 – LINGUA UFFICIALE _____ | 23 |
| Art. 31 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUB-APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO _____ | 23 |
| Art. 32 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO e DISCIPLINA DI DANNI/INDENNIZZI _____ | 24 |
| Art. 33 – RECESSO _____ | 24 |
| Art. 34 – SCIOPERO e FORZATA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO _____ | 24 |
| Art. 35 – PREZZI E LORO REVISIONE _____ | 25 |
| Art. 36 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI _____ | 25 |
| Art. 37 – IVA _____ | 25 |
| Art. 38 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010 _____ | 25 |
| Art. 39 – PENALI _____ | 26 |
| Art. 40 – RESPONSABILITA’ e ASSICURAZIONI _____ | 27 |
| Art. 41 – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE _____ | 28 |
| Art. 42 – GARANZIA PROVVISORIA, DEFINITIVA, ALTRE GARANZIE E SPESE CONTRATTUALI _____ | 29 |
| Art. 43 – FORO COMPETENTE _____ | 29 |
| Art. 44 – TUTELA DELLA PRIVACY _____ | 29 |
| Art. 45 – NORME FINALI _____ | 29 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| ALLEGATI _____ | 30 |
|-----------------------|-----------|

PARTE 1

Indicazioni generali e termini dell'appalto

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il Servizio Educativo Assistenziale a favore di alunni/e con disabilità frequentanti i nidi, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado, comunali, paritarie e statali del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine, che comprende i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera.

Le finalità generali del servizio in oggetto sono quelle di garantire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità ai sensi degli art. 8, 12, 13 e 40 della L. 104/1992 e s.m.i. ed in ottemperanza dell'art. 139 del D.lgs. 112/1998 e s.m.i., oltre che dagli "Accordi di Programma Provinciali per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità", (Del. Consiglio Unione Terre d'Argine n.27 del 18.07.2012, e Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna n. 215 del 16/10/2012) e gli "Accordi di Programma Distrettuali per l'integrazione degli alunni con disabilità" (Del. Consiglio Unione Terre d'Argine n. 43 del 19.12.2012).

L'esecuzione dei servizi sopra descritti viene effettuato dalla Ditta appaltatrice, in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.

Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà decorrenza **dal 1° Settembre 2017** con le modalità di apertura e avvio dei servizi stabilite nei successivi articoli e **ha durata di sei anni scolastici, terminerà quindi il giorno 31 Agosto 2023.**

Le aperture e chiusure di ciascun anno scolastico seguiranno un calendario stabilito dalla Committenza (che definisce l'avvio e la chiusura dell'anno scolastico comprese le sospensioni per le festività natalizie, pasquali, del S. Patrono, etc) che sarà comunicato preventivamente all'Appaltatore insieme ad eventuali ulteriori sospensioni del servizio che dovessero verificarsi per ragioni non prevedibili. In caso di cambio di gestione, l'Appaltatore si impegna a collaborare con il nuovo soggetto subentrante, al fine di garantire la continuità del servizio, per i 30 giorni successivi all'aggiudicazione, senza onere aggiuntivo per l'Unione Terre d'Argine.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs n.50 del 2016, la Ditta aggiudicataria, qualora l'Amministrazione allo scadere del termine contrattuale, non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle condizioni contrattuali pattuite per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della nuova procedura di gara nell'ambito di una proroga tecnica.

PARTE 2

Relazione descrittiva della prestazione

Art. 3 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio Educativo Assistenziale ha come scopo principale la piena integrazione scolastica e la partecipazione alla attuazione dei programmi educativi assistenziali individualizzati redatti dagli organi a ciò competenti ai sensi della "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" n. 104/1992. Il personale addetto al Servizio Educativo Assistenziale si inserisce, pertanto, nel Progetto di Vita predisposto dalle istituzioni scolastiche attraverso i docenti curricolari e di sostegno, nonché nel Piano Annuale dell'Inclusione d'Istituto. Il personale incaricato privilegia gli aspetti più strettamente educativi ed assistenziali del piano educativo individualizzato (di cui all'art. 12 della L. 104/1992), così come indicato dagli allegati all'Accordo di Programma Provinciale, precedentemente citato, ai fini di una più efficace integrazione scolastica e nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti. Il compito del Personale Educativo Assistenziale è quello di integrare il proprio operato con le attività didattiche e di base già svolte da personale docente e non docente dell'istituzione scolastica. Tale servizio deve essere realizzato nel monte ore assegnato.

In particolare oltre a quanto già definito in premessa e all'art. 11, in base agli Accordi di Programma Provinciale, il Personale Educativo Assistenziale si occupa degli aspetti educativi e assistenziali tenendo conto dei seguenti aspetti:

- a. agire, in momenti collegati e distinti, ma non separati rispetto ai momenti specifici del personale docente (di norma è in servizio in tempi diversi da quelli in cui è in servizio il personale docente);
- b. costruire in accordo con i docenti di classe, un proprio piano di lavoro all'interno del Piano Educativo Individualizzato per l'alunno in situazione di disabilità;
- c. evitare una gestione puramente assistenziale dell'alunno in situazione di disabilità pur costituendo essa la base da cui muovere;
- d. assumere conoscenze complete sull'alunno in situazione di disabilità in modo da possedere un quadro della sua personalità (più oltre la descrizione dei suoi deficit), partecipando – qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno – ai lavori di messa a punto del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato;
- e. garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'alunno con disabilità;
- f. interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori, ...) e con il personale dei servizi del territorio;
- g. proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per il benessere dell'alunno in situazione di disabilità nell'ambito del percorso scolastico;
- h. collaborare con l'autorità scolastica nell'ambito delle attività previste dalla scuola in cui opera;
- i. sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità per quanto si riferisce l'entrata in servizio e la presenza a scuola;
- j. partecipare alle attività di formazione e aggiornamento attivate espressamente per loro.

Art. 4 – SEDI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi e le Istituzioni scolastiche dell'Unione Terre d'Argine presso cui è possibile attivare, di norma, il Servizio Educativo Assistenziale di competenza dell'Ente Locale, sono:

Nidi d'infanzia comunali: Campogalliano: Flauto Magico; Carpi: Melarancia (part time), Orso Biondo, Pollicino, Pettiroso, Scarabocchio, La Tartaruga, Centro Giochi Scubidù; Novi di Modena: Aquilone di Novi, Girotondo di Rovereto S/S; Soliera: Arcobaleno, Roncaglia, Grillo Parlante;

Scuole d'infanzia comunali: Campogalliano: Sergio Neri; Carpi: Arcobaleno, Coccinella, Le Chioccioline, Pegaso, Peter Pan, Zigo Zago, Acquerello (1 sezione a Cortile in convenzione), Balena Blu (5 sezioni in convenzione);

Scuole d'infanzia statali: Campogalliano: E. Cattani; Carpi: Munari, Andersen, Arca di Noè, Berengario, Agorà, N. Mandela, I Girasoli; Meloni, Pascoli, Sergio Neri, Novi di Modena: Ricordo ai Caduti, Sorelle Agazzi; Soliera: Muratori, N. Bixio;

Scuole primarie statali: Campogalliano: G. Marconi; Carpi: Coll. Lugli (Santa Croce); C. Collodi, Don Milani, M. Fanti, A. Frank, Gasparotto (Fossoli), Giotto, Leonardo Da Vinci, Martiri della Libertà (Budrione), G. Pascoli, S. Pertini, G. Rodari, M. Saltini, Verdi, Novi di Modena: A. Frank, C. Battisti (Rovereto S/S); Soliera: G. Garibaldi, C. Menotti (Limidi), C. Battisti (Sozzigalli);

Scuole secondarie di primo grado paritarie: Carpi: S. Cuore;

Scuole secondarie di primo grado statali: Campogalliano: G. Bosco (Istituto Comprensivo Campogalliano); Carpi: G. Fassi (Istituto Comprensivo Carpi 2); M. Hack (Istituto Comprensivo Carpi 3); O. Focherini (Istituto Comprensivo Carpi Nord); A. Pio (Istituto Comprensivo Carpi Centro); Novi di Modena: R. Gasparini sede di Rovereto e sede di Novi di Modena (Istituto Comprensivo Novi di Modena); Soliera: Sassi (Istituto Comprensivo Soliera);
Scuole secondarie di 2° grado: Carpi: I.P.S.I.A. Vallauri, I.T.I.S. Vinci, ITC Meucci-Cattaneo, Correggio: Convitto Corso.

In aggiunta a queste potranno essere sedi di lavoro anche i Nidi d'infanzia convenzionati e le Scuole d'infanzia paritarie del territorio dell'Unione Terre d'Argine.

Il servizio, inoltre, potrà essere svolto anche al di fuori delle sedi scolastiche indicate per attività previste dal P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) quali uscite giornaliere e/o gite scolastiche oppure *stages*, laboratori o percorsi individualizzati presso agenzie educative e formative del territorio, anche laddove sia previsto un trasporto specifico.

Si prevede, infine, l'eventuale attivazione del servizio presso l'abitazione dell'alunno, o luogo di permanenza temporanea per motivazioni sanitarie e/o sociali, qualora sia impedito temporaneamente l'accesso all'Istituzione scolastica. Tale servizio sarà subordinato alla predisposizione di un progetto specifico da parte della scuola in accordo con la famiglia, e approvate dalle autorità sanitarie o sociali competenti, sempre nell'ottica della realizzazione di quanto opportunamente definito nel P.E.I.

Potrà oltremodo essere richiesto alla Ditta la presenza di PEA in assistenza al servizio di trasporto scolastico, sia nella tratta casa-scuola sia in occasione di uscite didattiche.

Il servizio potrà essere rivolto anche agli alunni/e che residenti nell'Unione Terre d'Argine frequentino Istituzioni scolastiche fuori del territorio dell'Unione Terre d'Argine, di norma nei Comuni limitrofi.

Art. 5 – DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO

Si stima che nell'anno scolastico 2017/2018 le ore da dedicare agli alunni con disabilità con Servizio Educativo Assistenziale saranno circa di 73.309 all'anno e di 439.854 per tutta la durata dell'appalto (sei anni), così suddiviso:

| Comune | Ore annuali di Servizio Educativo Assistenziale | Ore annuali per servizi connessi | TOTALE all'anno | TOTALE (sei anni) |
|----------------|---|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| CAMPOGALLIANO | 6.666 | 144 | 6.810 | 40.860 |
| CARPI | 49.500 | 1.120 | 50.620 | 303.720 |
| NOVI DI MODENA | 6.237 | 144 | 6.381 | 38.286 |
| SOLIERA | 9.306 | 192 | 9.498 | 56.988 |
| TOTALE | 71.709 | 1.600 | 73.309 | 439.854 |

L'individuazione del fabbisogno annuale reale tuttavia dipenderà: dal numero di alunni con disabilità nei confronti dei quali il servizio sanitario indicherà, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia, la necessità del Servizio Educativo Assistenziale; dalle organizzazioni scolastiche; dalle differenti gravità; dalle possibilità di bilancio dell'Ente Locale.

I dati riportati in questo Capitolato, quindi, hanno carattere puramente indicativo e potranno subire variazioni in base al numero di alunni con disabilità a cui offrire il servizio, a una diversa determinazione dei calendari e degli orari scolastici, anche in relazione alle direttive ministeriali e a nuovi provvedimenti che potranno essere emanati dalle competenti autorità scolastiche.

Al fabbisogno presunto che comprende le ore di presenza di servizio sono da conteggiare anche le ore cosiddette "connesse" al Servizio Educativo Assistenziale definite nel successivo art. 13 (programmazione, incontri con NPIA dell'ASL, partecipazione ad incontri con le scuole, partecipazione a incontri con gruppi o team di lavoro distrettuali, incontri con le famiglie, etc.), individuate in almeno 8 ore, al medesimo costo orario, per anno scolastico per ciascun alunno, da suddividersi proporzionalmente in caso di più operatori per ciascun alunno.

Art. 6 – PERSONALE UTILIZZATO

Le figure professionali previste e necessarie per lo svolgimento del Servizio Educativo Assistenziale sono:

Responsabile dell'Appalto (o del Servizio)

Le funzioni attribuite al Responsabile d'appalto sono di governo dei rapporti con la committenza in riferimento, allo sviluppo dello specifico contratto, alle verifiche tecniche riguardanti la qualità e l'efficacia del servizio, allo sviluppo economico-amministrativo del contratto.

Il Responsabile dovrà essere in possesso di laurea ad indirizzo sociale o umanistico conseguiti in Italia o all'estero anche se non equiparati, come definito all'art. 24, punto D) e dovrà avere maturato un'esperienza 5 anni in merito alla medesima funzione di Responsabile d'Appalto di servizi analoghi a quello oggetto del presente Capitolato.

Coordinatore della gestione tecnica e dell'organizzazione del servizio

La Ditta Affidataria deve individuare una figura con esperienza documentata sulla gestione del Servizio Educativo Assistenziale e sulle problematiche relazionali proprie dell'utenza, delle Istituzioni Scolastiche e dei servizi socio-sanitari.

Tale figura deve essere in possesso di diploma superiore o laurea ad indirizzo sociale o umanistico conseguiti in Italia o all'estero anche se non equiparati come definito all'art. 24, punto D) e di un'esperienza di coordinamento di servizi e attività analoghi a quelli richiesti di almeno 18 mesi, nonché di una comprovata e documentata competenza nelle aree del servizio oggetto del presente Capitolato.

Le funzioni attribuite al Coordinatore sono:

- essere il referente per l'Unione con pieno mandato di coordinamento gestionale relativamente ad ogni aspetto del servizio oggetto di appalto;
- sovrintendere e coordinare la programmazione delle attività educative in stretta relazione con la Responsabile del Servizio H dell'Unione e con le altre figure delegate dal Dirigente del Settore Istruzione dell'Unione per l'appalto in oggetto;
- sovrintendere e coordinare il lavoro del Personale Educativo Assistenziale: presenze, ferie, permessi, sostituzioni, programmi di lavoro;
- curare l'invio di tutta la documentazione richiesta dal Settore Istruzione dell'Unione;
- coordinare l'attività formativa per il personale del servizio;
- sovrintendere, coordinare e monitorare ogni altra attività prevista all'interno del presente Capitolato e del progetto presentato dalla Ditta.

Personale Educativo Assistenziale (PEA)

Nello specifico l'Impresa affidataria dovrà avvalersi di personale di età compresa tra i 18 e i 65 anni in possesso di uno dei seguenti requisiti specifici connessi alle diverse attività e ai servizi richiesti:

1. diploma di educatore professionale o educatore sociale;
2. diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o laurea necessari all'insegnamento nelle scuole pubbliche o nei nidi d'infanzia;
3. diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o laurea (anche differenti rispetto ai punti 1 e 2) fino ad un massimo del 50% dell'organico complessivo; tale personale deve però obbligatoriamente avere esperienza lavorativa di almeno 2 anni in ambito educativo-assistenziale e/o nell'integrazione scolastica di alunni/e con disabilità, del cui effettivo possesso deve essere dato conto alla Committenza attraverso opportuna documentazione;
4. **per le sostituzioni temporanee fino ad un massimo di tre mesi** è ammesso personale dotato anche di altro diploma di scuola secondaria di secondo grado (rispetto ai punti 1. e 2.), ma prima di iniziare l'attività dovrà avere svolto un corso di almeno 30 ore relativo alle tematiche inerenti il servizio di assistenza nell'integrazione scolastica degli alunni/e con disabilità della cui effettiva realizzazione deve essere dato conto alla Committenza attraverso opportuna documentazione.

L'Appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un adeguato espletamento dei servizi richiesti. Il personale dipendente dovrà essere, pena la risoluzione del contratto, assunto ed inquadrato nel rispetto delle vigenti norme contrattuali che regolano la materia, nonché possedere tutti i requisiti professionali previsti dalle vigenti norme. Il personale deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato all'atto dell'assunzione in servizio. Su richiesta dell'Amministrazione, l'Impresa appaltatrice dovrà fornire la documentazione comprovante quanto richiesto. La Ditta si impegna inoltre ad effettuare a propria cura e spese tutti i controlli sanitari mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto del presente Capitolato d'appalto.

Art. 7 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

L'Appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un adeguato espletamento dei servizi richiesti. Il personale dipendente dovrà essere, pena la risoluzione del contratto, assunto ed inquadrato nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali che regolano la materia, nonché possedere tutti i requisiti professionali previsti dalle vigenti norme. Il personale utilizzato dalla Ditta per tutte le attività richieste dal Capitolato deve essere composto

da soci e/o dipendenti ed essere regolarmente iscritto a libro paga. Per tutto il personale viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi e viene dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni.

Se la Ditta ha forma cooperativa si impegna a rispettare i relativi Accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci. Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi contrattuali e receda da essi.

Nell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto la Ditta si obbliga comunque ad applicare integralmente tutte le norme di legge e contrattuali vigenti per il personale utilizzato (es. CCNL e Contratti Integrativi). La Ditta si obbliga altresì ad applicare il Contratto Nazionale e gli Accordi di lavoro provinciali sottoscritti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; se la Ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi Accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

Il personale della Ditta deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato (D.P.R. 62/2013 *"Codice di comportamento dei pubblici dipendenti"*), alle norme fissate dal presente Capitolato, alle norme e regolamenti dell'Ente Locale (*"Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione"* approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione Terre d'Argine n. 3 del 22/01/2014 e s.m.i.), alle disposizioni concordate dall'Unione con i responsabili della Ditta. Deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto dell'utenza. Il personale della Ditta è tenuto al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 622 del C.P.

L'Aggiudicatario è tenuto, altresì, ad ottemperare ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che *"chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale"* deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l'assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo alla Stazione Appaltante.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni, di formazione, con specifico riguardo alle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La Ditta contrarrà, prima dell'inizio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l'intera permanenza nella struttura scolastica oggetto del presente appalto, con la copertura definita dall'art. 40 del Capitolato. Entro il termine che verrà fissato dall'Amministrazione, la Ditta aggiudicataria trasmetterà una copia della polizza al Dirigente dell'Unione e dei successivi rinnovi.

Il personale deve essere dotato di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia con le generalità del lavoratore e l'indicazione della Ditta di appartenenza come previsto anche dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Gli educatori che saranno impegnati presso le sedi scolastiche avranno quindi l'obbligo di partecipare alle formazioni previste dalle istituzioni scolastiche nonché alla partecipazione ai gruppi di lavoro eventualmente indicati per la gestione delle emergenze. Il personale della Ditta dovrà inoltre essere dotato di indumenti da lavoro uniformi ed in buono stato d'uso, nonché guanti, ed ogni dispositivo di protezione individuale che possa risultare opportuno o obbligatorio dalle vigenti disposizioni normative per la realizzazione del servizio.

Detto personale deve essere di età non inferiore ai 18 anni, in possesso di idoneità senza prescrizioni e/o limitazioni alla specifica mansione rilasciata dal medico competente, per capacità fisiche e per qualificazione professionale; dovrà essere in regola con tutte le norme previste per lo svolgimento del servizio ed in possesso di tutti i requisiti professionali previsti dalle vigenti norme legislative e regolamentari vigenti in materia. Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La Ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente Capitolato al Dirigente e funzionari delegati del Settore Istruzione dell'Unione, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. I funzionari dell'Unione sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Unione. A richiesta, la Ditta è pure tenuta a presentare tutta la documentazione attestante il rispetto di norme e contratti da parte delle eventuali altre Imprese che in qualsiasi modo forniscano servizi di cui al presente appalto.

L'Affidatario, prima dell'inizio del servizio di ciascun operatore, o contemporaneamente nel caso di sostituzioni temporanee, invia comunicazione, scritta o telematica, dei dati anagrafici e dei titoli di studio che danno diritto all'assegnazione del servizio richiesto alla Committenza nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato e contestualmente all'istituzione scolastica sede di esecuzione del servizio.

Art. 8 – CLAUSOLA SOCIALE

In relazione allo specifico oggetto del servizio del presente Capitolato, la continuità educativa ed assistenziale è considerata un valore, nel rispetto di tutte le norme e disposizioni vigenti.

A tal fine, qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, la Ditta aggiudicataria dell'appalto è tenuta obbligatoriamente al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza e, per quanto in specifico riguarda il comparto delle cooperative sociali, è tenuta al rispetto dell'art. 37 del CCNL e successivi Accordi integrativi di applicazione.

In caso la Ditta aggiudicataria non faccia parte del predetto comparto e abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del servizio in affidamento, dovrà, in via prioritaria, assumere il personale che opera alla dipendenze del gestore uscente, dallo stesso individuato come idonee, a condizione che sia coerente con l'organizzazione prescelta.

L'impegno è da annoverare tra gli obblighi contrattuali specifici che gravano sull'appaltatore .

Art. 9 – PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

La definizione annuale del fabbisogno relativo al Servizio Educativo Assistenziale verrà comunicata all'aggiudicatario dalla Committenza prima dell'inizio di ciascun anno scolastico o comunque prima dell'inizio di eventuali bisogni aggiuntivi. La Committenza potrà avvalersi di un dispositivo organizzativo che assegna a ciascun plesso scolastico o Istituto Comprensivo dell'Unione Terre d'Argine, laddove sia presente un numero significativo di alunni che necessitano del Servizio Educativo Assistenziale, un monte ore settimanale complessivo; la suddivisione del monte ore complessivo a favore di ciascun alunno dipenderà dall'individuazione delle priorità concertate tra l'Istituzione scolastica e l'Affidatario, al fine di rispondere alle esigenze proprietarie sotto il profilo educativo assistenziale del plesso o Istituto Comprensivo in relazione a tutti gli alunni/e con disabilità presenti. Tale dispositivo organizzativo è definito *“educatore di plesso/istituto”*.

Nel caso in cui non sia presente il dispositivo organizzativo indicato prima dell'inizio di ciascun anno scolastico la Committenza comunicherà all'Aggiudicatario il monte ore settimanale assegnato per ciascun alunno.

Art. 10 – ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA

La Ditta fissa un recapito ad una distanza massima di 25 Km dalla sede dell'Unione delle Terre d'Argine, dotato di idoneo collegamento telefonico, e-mail e fax, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio. Presso tale recapito, almeno durante gli orari di apertura del servizio, presta attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

A tale recapito sono altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Unione intenda far pervenire alla Ditta. La distanza e la congruità della sede fissata dalla Ditta saranno verificate dalla Stazione Appaltante alla stipula del contratto e durante il controllo dell'esecuzione dell'appalto.

Come già indicato nell'art. 6, inoltre, l'Affidatario individua un **Responsabile dell'Appalto (o del Servizio)** che risponda all'insieme dei rapporti contrattuali fra Ditta e Unione e almeno una o più figure professionali anch'esse con adeguata esperienza e competenze educative e/o pedagogiche (**Coordinatore**), che rispondano alla Committenza e alle Istituzioni Scolastiche per la gestione del servizio. In caso di più figure di Coordinamento, la Ditta definisce la suddivisione delle istituzioni scolastiche assegnate a ciascun coordinatore in modo da garantire alla Committenza e alle scuole stesse un'agevole gestione ordinaria del servizio stesso.

Il personale referente collabora con la Committenza o con l'Istituzione Scolastica direttamente qualora delegato nella verifica del servizio fornito. Di tale verifica, eventualmente delegata, deve essere fornita alla Committenza l'opportuna verbalizzazione.

L'Affidatario comunica alla Committenza, prima dell'inizio del servizio oltre ai dati anagrafici e i titoli di studio che danno diritto all'assegnazione del servizio richiesto già indicato nell'art. 6 del personale, l'assegnazione oraria per ciascun operatore e la sede di servizio assegnata in seguito alla concertazione con l'Istituzione Scolastica, oppure ogni qualvolta sopraggiunga una necessaria riorganizzazione in seguito a modifiche dei Progetti di Vita degli alunni/e con disabilità o altre modifiche organizzative dipendenti dalle Istituzioni scolastiche. L'Affidatario deve inoltre comunicare tempestivamente (entro 10 giorni) ogni altro dato che dovesse ritenersi eventualmente necessario dalla Stazione Appaltante in merito alla corretta esecuzione del servizio, nel rispetto della normativa vigente. L'Affidatario è infine tenuto a comunicare tempestivamente alla Committenza variazioni in merito all'organizzazione e assegnazione del personale, e comunque entro 7 giorni lavorativi.

Art. 11 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Di seguito si elencano, in modo indicativo e non esaustivo le principali aree di intervento e le azioni che dovranno essere attivate nell'ambito della concreta situazione scolastica a contatto con il soggetto interessato ed in relazione con quanto previsto nel PEI:

1. azioni tese ad instaurare una buona relazione con l'alunno condizione indispensabile per favorire il processo di autonomie personali quali l'alimentazione, l'igiene personale, la cura della persona l'uso dei servizi igienici;
2. attività di osservazione per la rilevazione dei bisogni individuali educativi e assistenziali specialistici;
3. azioni che presuppongono la conoscenza di particolari tecniche/metodi riabilitativi e l'uso di strumenti protesici;
4. azioni propedeutiche a tutelare il benessere e la corretta postura, soprattutto rispetto alla disabilità motoria impiegando tecniche di mobilizzazione e passaggi posturali complessi, anche attraverso il completo uso degli ausili/attrezzature assegnati all'alunno;
5. azioni tese all'orientamento e agli apprendimenti di percorsi interni alla scuola, esplorazione dell'ambiente circostante, escursioni nel mondo esterno;
6. attività che favoriscano la socializzazione nel piccolo gruppo di alunni e il potenziamento delle forme di comunicazione e il consolidamento delle relazioni già acquisite;
7. proposte finalizzate all'inserimento sul piano sociale, in situazioni ludiche, di routine, di attività di arricchimento del curriculum anche esterne all'istituzione scolastica.

L'attività del personale all'interno del Servizio Educativo Assistenziale si inserisce coerentemente nel progetto definito dai docenti curricolari e di sostegno e privilegia gli aspetti più strettamente educativi e assistenziali del progetto allo scopo di favorire l'effettiva inclusione scolastica.

All'interno di un percorso previsto dal P.E.I. il personale del Servizio Educativo Assistenziale, qualora richiesto, potrà collaborare per la realizzazione di progetti quali percorsi misti o di alternanza scuola-lavoro, frequenza di laboratori, di alternanza scuola-centri socio-riabilitativi, di utilizzo di risorse del territorio, percorsi di autonomia o ulteriori progetti che dovessero ritenersi necessari per il raggiungimento delle finalità in oggetto eventualmente promosse dai soggetti firmatari degli Accordi Provinciali e/o distrettuali.

Compete, inoltre, alla Ditta aggiudicataria la fornitura del materiale eventualmente necessario per garantire l'igiene personale degli alunni/e con disabilità (a titolo d'esempio guanti monouso, asciugamani di carta, lenzuoli in carta, prodotti per la sanificazione rispondenti alla normativa sanitaria, pannolini).

Assenza del PEA (Personale Educativo Assistenziale)

L'Affidatario è tenuto a sostituire entro la giornata, o comunque in tempo utile per l'esecuzione del servizio, il personale assegnato. In seguito ad eventuali accordi specifici individuati tra Affidatario, Committenza ed Istituzioni scolastiche è possibile individuare forme diverse di risposte ai bisogni degli alunni senza ricorrere alla sostituzione del Personale Educativo Assistenziale assente.

Assenza degli alunni/e con disabilità

Nel caso di presenza del dispositivo organizzativo dell'educatore di plesso/istituto di cui all'art. 9 del presente Capitolato, il Personale Educativo Assistenziale è autorizzato a rimanere in servizio solo per rispondere alla riorganizzazione prevista da progetto specifico presentato alla Committenza e alle Istituzioni Scolastiche. In assenza di tale progetto di riorganizzazione l'operatore attiverà il piano di accumulo della *banca ore* previsto nel successivo art. 12. Qualora l'assenza di alunni con disabilità si protragga per un tempo superiore ai due mesi è facoltà della Committenza sospendere il servizio senza ulteriori oneri.

Nel caso in cui, invece, non sia presente nell'Istituzione Scolastica il dispositivo organizzativo dell'educatore di Plesso, l'Affidatario sospende il servizio a decorrere dal secondo giorno; per il primo giorno il servizio sarà riconosciuto e il personale su indicazione del docente responsabile provvederà al supporto di altri interventi di sostegno o collaborerà con i docenti. Qualora l'assenza dell'alunno si protragga l'attività sarà sospesa senza che sia dovuto all'Appaltatore alcun compenso. In caso, infine, di assenza programmata dell'alunno, il servizio sarà sospeso sin dal primo giorno.

Art. 12 – BANCA ORE RELATIVA A SERVIZI NON EFFETTUATI

Nel caso di presenza del dispositivo organizzativo dell'educatore di plesso/istituto il Personale Educativo Assistenziale può accumulare ore in banca ore qualora il progetto specifico di cui all'art.11 non preveda un utilizzo immediato su altri bambini/e o altri laboratori o percorsi educativi. Il meccanismo di accumulo della banca ore sarà il medesimo di seguito indicato e attivato nelle istituzioni scolastiche dove non sia presente il dispositivo organizzativo *dell'educatore di plesso*.

Nelle Istituzioni Scolastiche in cui non sia presente il dispositivo organizzativo *dell'educatore di plesso*, in considerazione delle diverse situazioni operative, si prevede nell'ambito del monte orario delle prestazioni del personale la **banca ore** costituita e alimentata dalle ore derivanti dalle eventuali assenze dell'alunno.

La procedura che contribuisce alla determinazione della *banca ore* è così definita:

- il 1° giorno di assenza dell'alunno il personale educativo-assistenziale rimane in servizio e, in accordo con il Dirigente Scolastico interessato o suo delegato, rimane a disposizione della scuola per altri alunni/e con disabilità presenti o per dedicarsi ad attività organizzative o di programmazione per l'alunno assente senza effettuazione di ore aggiuntive;
- dal 2° al 5° giorno di scuola effettivo il Personale Educativo Assistenziale deve accantonare le ore ossia non lavorarle ma utilizzarle in altri momenti tenendo presenti le indicazioni preventivamente fornite dalle scuole per ogni alunno;
- dal 6° giorno di assenza dell'alunno e fino al rientro dell'alunno seguito il servizio rimane sospeso e quindi le ore previste per quei giorni non possono essere né lavorate né accantonate.

La *banca ore* è da utilizzarsi per le attività connesse al Servizio Educativo Assistenziale dell'alunno/studente affidato: incontro con gli operatori della competente ASL, incontri con i docenti per stesura e verifica del PEI, incontri con i docenti e le famiglie, gite o uscite didattiche, assistenza agli esami, progetti particolari da svolgersi anche fuori dalla sede scolastica.

L'Appaltatore si impegna a rilevare ed aggiornare mensilmente, per ciascun operatore, sul cartellino individuale e/o su qualunque altro strumento idoneo al medesimo fine:

- le ore eventualmente accantonate a seguito delle assenze degli alunni/studenti assistiti e che costituiscono la "banca ore";
- le ore della "banca ore" successivamente utilizzate, con precisa indicazione della motivazione dell'utilizzo.

In caso di ridotta frequenza o trasferimento dell'alunno/studente assistito, le ore assegnate di PEA (Personale Educativo Assistenziale) sono sospese e, quindi, anche le relative ore eventualmente accantonate.

Ad integrazione della disponibilità oraria generata dalla banca ore, per la partecipazione agli incontri relativi all'inserimento scolastico, alla programmazione, gestione e verifica del PEI, gite e uscite didattiche e a tutte le attività progettate dalla scuola, si prevede un monte ore annuo di 8 ore per ciascun caso affidato e suddiviso proporzionalmente in caso di più operatori su ciascun alunno.

All'inizio di ogni anno scolastico saranno definite tra il Referente della Ditta e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto le modalità di accantonamento, ed eventuale utilizzo e autorizzazione delle ore disponibili in banca ore.

Eventuali prestazioni orarie aggiuntive e/o integrative rispetto all'orario settimanale concordato, anche in riferimento a specifici progetti e sperimentazioni, devono essere autorizzate per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 13 – PRESENZA DEL PERSONALE IN ATTIVITA' CONNESSE ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA

Per ciascun alunno sono previste 8 ore annuali di presenza dell'operatore assegnato (da suddividersi proporzionalmente in caso di più operatori per il medesimo alunno) in momenti di programmazione con i docenti, incontri con le famiglie, i servizi socio-sanitari, verifiche di progetti o, in genere, tutte le attività connesse e funzionali alla realizzazione del PEI nella prospettiva di inclusione scolastica. A tali ore potranno aggiungersi, previa autorizzazione della Committenza e in accordo con l'istituzione Scolastica, eventuali ore accumulate presenti in *banca ore*.

Art. 14 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO

La Ditta s'impegna a garantire la continuità nei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del personale assente o che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato alle esigenze espresse dalla Committenza, adeguatamente motivato e documentato.

Per garantire la continuità del servizio in un'ottica di cura della continuità come indicatore di qualità la Ditta dovrà garantire un affiancamento di almeno tre giorni in caso di sostituzione definitiva del personale in corso d'anno senza oneri aggiuntivi per la Committenza. Tale obbligo sussiste anche per eventuali assenze temporanee del personale assegnato superiori ai tre mesi.

Art. 15 – CALENDARIO E ORARI

Le aperture e chiusure di ciascun anno scolastico seguiranno un calendario stabilito dalla Committenza che definisce l'avvio e la chiusura dell'anno scolastico comprese le sospensioni per le festività natalizie, pasquali, del S. Patrono, in

base anche al calendario regionale. Suddetto calendario sarà comunicato preventivamente all'Appaltatore insieme ad eventuali ulteriori sospensioni del servizio che potrebbero verificarsi, ad esempio, a causa di elezioni o calamità naturali. Nulla sarà corrisposto dalla Committenza alla Ditta in tali circostanze, ad esclusione di eventuali accordi specifici finalizzati alla realizzazione di progetti che rientrino nel PEI.

I giorni e gli orari saranno diversi in base agli ordini di scuola e verranno comunicati dalla Committenza.

Art. 16 – SERVIZI COMPLEMENTARI

Nell'ambito della realizzazione del PEI è possibile che la Committenza, su indicazione dell'Istituzione Scolastica, richieda l'attivazione del Servizio Educativo Assistenziale anche al di fuori delle sedi scolastiche indicate per attività previste dal PEI, quali uscite giornaliera e/o gite scolastiche oppure *stages*, laboratori o percorsi individualizzati presso agenzie educative e formative del territorio, anche laddove sia previsto un trasporto specifico.

Si prevede, inoltre, l'eventuale attivazione del servizio presso l'abitazione dell'alunno, o luogo di permanenza temporanea per motivazioni sanitarie e/o sociali situato nel territorio dell'Unione Terre d'Argine, qualora sia impedito temporaneamente l'accesso all'istituzione scolastica. In questo caso il servizio sarà subordinato alla predisposizione formale di un progetto specifico da parte della scuola in accordo con la famiglia, e condiviso dalle autorità sanitarie competenti. Tali servizi saranno realizzati nell'ambito del monte ore complessivo già assegnato, pertanto, sarà cura dell'Istituzione Scolastica richiedente, in collaborazione con l'Aggiudicatario, verificare la capienza dell'eventuale banca ore disponibile oppure programmare il recupero delle ore effettuate eventualmente in eccedenza, nel rispetto dell'anno solare in cui si svolge il recupero. Nel caso di gite di più giorni saranno da conteggiare 15 ore giornaliera, mentre tutti gli oneri di vitto e alloggio saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Potrà oltremodo essere richiesto alla Ditta la presenza di PEA in assistenza al servizio di trasporto scolastico, sia nella tratta casa-scuola sia in occasione di uscite didattiche.

Art. 17 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

La Ditta si impegna a propria cura e spese a realizzare i programmi di aggiornamento e formazione annuali dichiarati in sede di gara (di cui all'art. 22 del presente Capitolato) rilasciando all'Unione periodica dichiarazione relativa agli argomenti sviluppati, ai relatori, alla durata, ai partecipanti, ed ogni altra informazione richiesta dall'Unione.

L'Aggiudicataria si impegna, inoltre, a garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente Capitolato sollevando pertanto l'Unione da oneri di istruzione del personale incaricato.

Infine, l'Impresa Aggiudicataria si impegna a far partecipare il proprio personale ad eventuali specifici percorsi formativi organizzati dall'Unione delle Terre d'Argine e dell'Azienda Sanitaria Locale di Modena, Distretto di Carpi che dovessero risultare pertinenti a situazioni per cui si ritenesse significativa la presenza del Personale Educativo Assistenziale.

Art. 18 – CONTROLLI SULLE ATTIVITA' E VALUTAZIONE

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sul servizio appaltato attraverso il Direttore dell'esecuzione di contratto ed ogni altro incaricato in qualunque momento e sede di esecuzione del servizio durante tutta la durata dell'appalto. L'Appaltatore è tenuto a procedere a proprie spese alla rilevazione della qualità dei servizi erogati, attraverso strumenti idonei a rilevarne il grado di efficacia ed efficienza. In particolare deve essere fornito annualmente un report relativo al servizio erogato. I reports annuali devono contenere, oltre ai dati numerici, una relazione sull'andamento delle attività, punti di forza e criticità rilevate, aspettative degli utenti ed eventuali ambiti di miglioramento o eventuali dati provenienti da indicatori che dovessero rivelarsi utili alla produzione, all'analisi, al monitoraggio di quanto definito nei documenti di programmazione della Stazione Appaltante, senza oneri per la Committenza. Dovranno inoltre essere forniti report mensili contenenti il dettaglio delle prestazioni con particolare riferimento alla banca ore eventualmente accumulata. L'Appaltatore è inoltre tenuto a rilevare su richiesta dell'Unione Terre d'Argine per almeno due volte nel periodo di validità del presente appalto attraverso la somministrazione di appositi questionari, di concerto con il Responsabile del Servizio dell'Unione Terre d'Argine, la valutazione della qualità percepita o ulteriori aspetti della qualità che dovessero risultare utili alla Committenza per la rilevazione della qualità del servizio sia da parte degli utenti che accedono ai servizi sia da parte degli operatori e professionisti dei servizi istituzionali che interagiscono con i servizi oggetto del presente appalto.

I risultati delle rilevazioni, opportunamente strutturati, devono essere trasmessi all'Unione Terre d'Argine con apposita relazione che ne evidenzia i dati quantitativi e qualitativi.

PARTE 3

Relazione giuridica della prestazione

CAPO I: NORME DI RIFERIMENTO, DATI GENERALI, MODALITÀ E CRITERI DI APPROVAZIONE

Art. 19 – NORME REGOLATRICI

I servizi oggetto del presente Capitolato rientrano negli appalti di servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato IX al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Il servizio dovrà inoltre essere eseguito in osservanza di quanto previsto dalle norme contenute nel presente progetto, dal Bando e dal Disciplinare di gara. I servizi dovranno inoltre essere resi nel rispetto e secondo le modalità previste dalla specifica normativa di riferimento di seguito indicata:

Norme generali

- a) tutte le dalle norme contenute nel presente Capitolato, dal Bando e dal Disciplinare di gara;
- b) D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- c) Decreto Legislativo 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli enti;
- d) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) D.P.R. 62/2013 *"Codice di comportamento dei pubblici dipendenti"*, e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione Terre d'Argine n. 3 del 22/01/2014 e s.m.i.;
- f) tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio oggetto della presente gara;
- g) all'articolo 3 *"Tracciabilità dei flussi finanziari"* della Legge n. 136 del 31/08/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* e s.m.i.;
- h) D.lgs n. 39/2014 in Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e successive modifiche ed integrazioni;
- i) Normativa di legge in materia di sciopero, di cui alla legge 02/06/1990 n. 146 *"Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali"* e s.m.i.

Normativa relativa alla disabilità:

- j) la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, New York del 13 dicembre 2006, ratificata con legge n. 18 del 3 marzo 2009;
- k) la *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"* del 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
- l) il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell'art. 13 della legge sopra ricordata, sui criteri di stipula degli accordi di programma;
- m) il DPR 24 febbraio 1994, denominato *"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di portatori di handicap"*;
- n) la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- o) la nota Prot. n. 3390 del 30 novembre 2001 emanata dal Ministero dell'Istruzione in merito all'assistenza di base agli alunni con disabilità;
- p) il DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 *"Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2006, n. 289"*;
- q) le Linee-guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità con Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009;
- r) la Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 19 febbraio 2008, *"Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale"*;
- s) la Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1/2010 *"Percorso per l'accertamento di disabilità e certificazione per l'integrazione scolastica dei minorenni in Emilia-Romagna"*;
- t) la Delibera n. 27 del 18/07/2012 del Consiglio Unione Terre d'Argine *"Approvazione dell'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado"* e s.m.i.;
- u) l'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna n. 215 del 16 ottobre 2012 e s.m.i.;

- v) l'Accordo Distrettuale per l'integrazione degli alunni con disabilità, del Consiglio Unione Terre d'Argine n. 43 del 19/12/2012 e s.m.i.

Normativa relativa all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche e i servizi educativi:

- w) la Legge "Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" del 18 dicembre 1997 e il DPR 275 dell'8 marzo 1999 denominato "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 57";
- x) il Dlgs. del 31 marzo 1998, n. 112 denominato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- y) la Legge del 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni su diritto allo studio e all'istruzione";
- z) la Legge del 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- aa) il Dlgs. del 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'Istruzione e alla Formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- bb) il Dlgs. del 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione";
- cc) la legge 6 del agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e la legge 30 ottobre 2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";
- dd) il DPR n. 81 del 20 marzo 2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;
- ee) il DPR n. 88 del 15 marzo 2010 "Norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;
- ff) il DPR n. 89 del 20 marzo 2009 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;
- gg) il DPR n. 89 del 15 marzo 2010 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;
- hh) la Legge del 30 luglio 2010, n. 122 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78";
- ii) la Legge dell'8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- jj) la Legge del 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- kk) il Decreto Ministeriale n. 5669 e le linee guida del 12 luglio 2011 in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento;
- ll) le "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" del settembre 2012;
- mm) la Legge Regionale Emilia-Romagna, n. 14 del 28 luglio 2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni";
- nn) la Legge Regionale Emilia Romagna n. 5 del 30 giugno 2011 "Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale";
- oo) la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 6 del 22 giugno 2012, "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)";
- pp) Legge del 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e relativi decreti attuativi in via di approvazione;
- qq) la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 19 del 25 novembre 2016 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 Gennaio 2000".

Art. 20 – IMPORTO A BASE D'APPALTO

Il valore complessivo del presente appalto per l'affidamento dei diversi servizi indicati e per la durata di **6 anni** viene stimato in:

- **Euro 9.984.685,80** importo a base di gara
- **Euro 600,00** oneri sicurezza specifici non soggetti al ribasso (cfr. Allegato 2)
- **Euro 9.985.285,80** al netto di IVA importo complessivo dell'appalto.

L'importo è comprensivo di tutti i servizi, delle spese per materiale ed altro onere, espresso e non, derivante dal presente Capitolato. Il monte ore complessivo riferito all'intero periodo contrattuale è previsto in 439.854 ore.

| SERVIZIO | PREZZO ORARIO (Iva esclusa) | QUANTITA' (n° ore annuali) | QUANTITA' (per 6 anni) | IMPORTO COMPLESSIVO (per 6 anni) |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Costo orario del servizio | € 22,70 | 73.309 | 439.854 | 9.984.685,80 |

Art. 21 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi degli artt. 60 e 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016, previo esperimento di **procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del comma 3 lettera a) dello stesso art. 95 del D.Lgs. 50/2016, mediante valutazione di elementi diversi, indicati in seguito, da evidenziare in un progetto specifico per la gestione del servizio posto in appalto, nonché del prezzo complessivo. Non sono ammesse offerte economiche in aumento.

La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, ferma restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L'Ente fino all'aggiudicazione definitiva ed in qualsiasi momento si riserva, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, di annullare il procedimento. Nessun compenso è riconosciuto per la partecipazione all'appalto.

L'appalto sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa conseguente a valutazione operata da apposita Commissione di gara, di nomina della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre d'Argine.

Art. 22 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le Ditte concorrenti dovranno realizzare un progetto organizzativo che preveda le risorse e le forniture di ogni materiale necessario per il funzionamento complessivo dei servizi oggetto del presente appalto. Nella seguente tabella ed in ulteriori specifici articoli del Capitolato vengono espresse utili indicazioni per la redazione del progetto, anche in relazione alle singole attività, che la Ditta dovrà assumere come **standard minimi** del servizio richiesto.

Il progetto deve essere redatto secondo le indicazioni meglio specificate in seguito, per un massimo di 40 facciate formato A4, Arial carattere 12. Oltre alla versione cartacea dovrà essere fornita una copia dell'offerta tecnica in formato digitale (pdf) su supporto esterno (cd o dvd).

Si precisa che oltre il numero di pagine previste non si procederà con la lettura e conseguentemente non verranno attribuiti i punteggi per le parti del progetto comprese nelle parti eccedenti. E' a discrezione dei concorrenti, se ritenuto necessario, produrre eventuali allegati esplicativi, tabelle, grafici, ecc. fermo restando che le uniche parti dell'offerta tecnica che saranno oggetto di valutazione saranno quelle contenute nel progetto tecnico, nei limiti indicati e disciplinati per le specifiche sezioni del progetto stesso, per un massimo complessivo di 40 facciate.

Le informazioni relative ai curricula del personale richiesti dovranno rientrare nelle 40 facciate previste, ma potranno essere inseriti sotto forma di tabella riassuntiva con le informazioni utili alla valutazione.

L'appalto sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa conseguente a valutazione operata da apposita commissione di gara, di nomina del Dirigente di Settore Servizi Educativi e Scolastici dell'Unione.

La Commissione di gara prenderà in considerazione i sottoelencati parametri:

1. Offerta Tecnica Punteggio massimo attribuibile = 70 punti
2. Offerta Economica Punteggio massimo attribuibile = 30 punti

1. OFFERTA TECNICA: Max punti 70

Quanto al merito tecnico/qualitativo del progetto di gestione del servizio globalmente inteso e le capacità imprenditoriali delle Ditte partecipanti verranno applicati i seguenti parametri valutativi ai fini dell'attribuzione dei 70 punti a disposizione:

| | Punteggio max dei sottocriteri | Punteggio max dei criteri |
|--|--------------------------------|---------------------------|
| A – PROGETTO ORGANIZZATIVO (cfr. art. 10, 11, 12, 13, 14, 17) | | 36 PUNTI |
| A1 – Struttura organizzativa e operativa della Ditta (Responsabile dell’Appalto e Coordinatore con indicazione della loro esperienza professionale; Personale Educativo Assistenziale: numero, qualificazione professionale e ruolo attribuito al personale da impegnare all’interno del progetto; Strategie per la gestione delle emergenze e contenimento del <i>turn over</i> , nonché per la continuità educativa e assistenziale). | 18 | |
| A2 – Professionalità del Personale Assistenziale Educativo La Ditta concorrente dovrà presentare un breve curriculum del personale che intende impiegare evidenziandone i percorsi formativi dell’ultimo triennio (2013-2016), indicando la professionalità agita e l’esperienza posseduta da ciascun operatore in servizi identici a quelli del presente appalto. Saranno attribuiti: - Attestati relativi a formazione specifica (almeno 20 ore nell’ultimo triennio) nell’ambito dell’oggetto del presente appalto (citare una breve descrizione dei contenuti formativi, metodologie utilizzate, docenti, etc.): o Per ogni operatore non in possesso degli attestati specificati: punti 0 o Per ogni operatore in possesso degli attestati specificati: punti 3 Il punteggio verrà riparametrato, in base al numero totale degli operatori proposti e necessari (cfr. A1), fino ad un massimo di 7 punti (7 punti = qualora tutti gli operatori indicati fossero in possesso degli attestati di formazione specificati, pari ad almeno 20 ore nell’ultimo triennio nell’ambito dell’oggetto dell’appalto) - Esperienza professionale nell’ambito oggetto dell’appalto negli ultimi 48 mesi o Per ogni operatore con esperienza o inferiore a 6 mesi: punti 0,5 o Per ogni operatore con esperienza tra i 6 e i 36 mesi: punti 1 o Per ogni operatore con esperienza maggiore a 36 mesi: punti 2 Il punteggio verrà riparametrato, in base al numero totale degli operatori proposti e necessari (cfr. A1), fino ad un massimo di 8 punti (8 punti = qualora tutti gli operatori indicati avessero esperienza maggiore di 36 mesi) | 15 | |
| A3 – Progetto formativo Programma di formazione e supporto degli operatori (per ogni anno di durata del presente appalto), esclusa la formazione obbligatoria per legge, per i dipendenti assegnati al servizio. Verrà attribuito 1 punto ogni 5 ore retribuite ad operatore per un massimo di 3 punti (3 punti = 15 ore di formazione non obbligatoria all’anno ad operatore). Indicare piano formativo per la durata dell’appalto specificando sinteticamente contenuti, docenti/relatori, durata, partecipanti, metodologie formative. | 3 | |
| B – PROGETTO DELLE ATTIVITA’ (cfr. art. 10, 11, 12, 13, 14, 18) | | 34 PUNTI |
| B1 – Sviluppo progettuale delle attività Organizzazione complessiva del servizio, metodologie di lavoro e azioni di raccordo con le Istituzioni scolastiche, modalità di programmazione e gestione del progetto individualizzato, coordinamento e monitoraggio, rendicontazione delle attività, modalità di comunicazione con l’amministrazione e con gli enti esterni (organizzazioni e istituzioni) coinvolti nel servizio oggetto dell’appalto | 15 | |
| B2 – Esperienze di gestione in servizi analoghi negli ultimi 10 anni, con particolare riferimento a quantità, variabilità e diffusione dei servizi offerti; risposta ai diversi bisogni degli alunni e delle loro famiglie (anche attraverso la soddisfazione rilevata); integrazione con il sistema scolastico; tempestività e flessibilità degli interventi; eventuali attività di ricerca e progettazione prodotta direttamente o partecipando ad attività esterne | 10 | |

| | | |
|---|-----------------|--|
| <p>B3 – Modalità e strumenti di valutazione e autovalutazione qualitativa del servizio Modalità di effettuazione del controllo della qualità delle prestazioni erogate, presenza di sistemi di certificazione della qualità, di metodologie, e di strumenti per la rilevazione della qualità del servizio ulteriori rispetto a quelli richiesti come requisiti di accesso (cfr. art. 24).</p> | <p>2</p> | |
| <p>B4 – Proposte migliorative del servizio Proposte migliorative dei servizi offerti, idee ed azioni ulteriori, progetti di servizio, predisposizione di risorse umane e strumentali, e/o attività aggiuntive senza oneri per l'Amministrazione, liberamente offerti dalla Ditta, e con particolare attenzione a specifiche tipologie di disabilità quali, ad esempio, la sordità, la cecità, l'autismo. <i>Tali proposte dovranno essere economicamente quotate esclusivamente all'interno dell'offerta economica (non costituendo un fattore specifico per l'attribuzione del punteggio dell'offerta economica, ma un parametro che verrà controllato nel corso dell'esecuzione del contratto).</i></p> | <p>7</p> | |

L'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi del progetto tecnico di ogni concorrente verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice, appositamente costituita e nominata dal Dirigente Responsabile dopo la presentazione delle offerte.

Per gli elementi qualificanti il progetto e le potenzialità aziendali, ed esclusivamente per gli elementi ai punti A1, B1, B2, B3 e B4, la Commissione provvederà alla loro valutazione assegnando un coefficiente tra 0 e 1 espresso in valori centesimali a ciascun elemento del progetto, risultante dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun singolo commissario, secondo la seguente articolazione:

| | |
|---------------|-----------|
| Ottimo | 0,90-1,00 |
| Molto buono | 0,80-0,89 |
| Buono | 0,60-0,79 |
| Sufficiente | 0,50-0,59 |
| Scarso | 0,20-0,49 |
| Insufficiente | 0,00-0,19 |

I punteggi discrezionali assegnati dai commissari saranno modulati sulla scala da 0,00 a 1,00 sulla base di criteri di qualità trasversali alle aree oggetti di valutazione, che riguardano:

- rispondenza agli aspetti richiesti nei punti A e B dell'offerta tecnica ulteriori rispetto a quelli che la Ditta deve avere come requisiti (es. strategie per il contenimento del *turn over*, rendicontazione delle attività...);
- innovazione e/o contemporaneità delle proposte;
- rispondenza ai bisogni dell'utenza, alla particolarità del servizio richiesta, all'organizzazione dei servizi e alle caratteristiche del territorio;
- risposta al grado di vulnerabilità del contesto di riferimento del servizio (servizi educativi e scolastici dell'Unione Terre d'Argine).

I coefficienti risultanti dalla valutazione verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti per ciascun sub-elemento. Il punteggio finale del merito tecnico risulterà dalla somma dei punteggi parziali attribuiti con le modalità sopra descritte.

Ottenuto il punteggio per ogni concorrente, con le modalità precedentemente indicate, per ognuno dei criteri valutati (PROGETTO ORGANIZZATIVO e PROGETTO DELLE ATTIVITA') si applicherà, per le motivazioni e con le procedure anche indicate nella Determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 dell'AVCP "Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture", la cd. **Riparametrazione**.

Verrà cioè riparametrata l'offerta migliore su ognuno dei due criteri valutati al punteggio massimo previsto nella *tabella 1*. e, conseguentemente, tramite proporzione lineare verrà stabilito il punteggio delle altre offerte pervenute, applicando la seguente procedura.

Il **coefficiente 36** (punteggio massimo del criterio) verrà attribuito alla Ditta che avrà ottenuto il valore maggiore, calcolato con la modalità già descritta, rispetto al criterio PROGETTO ORGANIZZATIVO.

Alle altre Ditte di applicherà invece il punteggio:

$$X = \frac{O_o * 36}{O_b}$$

dove:

- X = punteggio da attribuire alla Ditta Concorrente
- O_o = punteggio ottenuto dalla Ditta Concorrente
- O_b = migliore punteggio ottenuto dalla Ditta sul criterio PROGETTO ORGANIZZATIVO

Quindi, nel caso della Ditta che ha ottenuto il punteggio migliore, O_o è ovviamente = a O_b ed il loro rapporto è = 1. Negli altri casi il rapporto tra le due variabili è compreso invece tra 0 e 1, come indicato nella citata Determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 dell'AVCP.

La stessa procedura di "riparametrazione" sarà applicata anche al criterio PROGETTO DELLE ATTIVITA'. Il **coefficiente 34** verrà attribuito alla Ditta che avrà ottenuto il valore maggiore rispetto al criterio PROGETTO DELLE ATTIVITA', mentre alle altre Ditte si applicherà la formula già esplicitata per il criterio PROGETTO ORGANIZZATIVO.

$$X = \frac{O_o * 34}{O_b}$$

dove:

- X = punteggio da attribuire alla Ditta concorrente
- O_o = punteggio ottenuto dalla Ditta Concorrente
- O_b = migliore punteggio ottenuto dalla Ditta sul criterio PROGETTO DELLE ATTIVITA'

I punteggi riparametrati ottenuti sui due criteri PROGETTO ORGANIZZATIVO e PROGETTO DELLE ATTIVITA' verranno sommati per ottenere il **definitivo punteggio sull'offerta tecnica**.

Non verranno ammesse alla fase successiva le Ditte che non abbiano conseguito un punteggio qualità/affidabilità di almeno 35 punti su 70, secondo le valutazioni dette in precedenza.

2. OFFERTA ECONOMICA: Max punti 30

L'offerta economica dovrà indicare la percentuale di ribasso da applicare al costo orario. Saranno presi in considerazione solamente ribassi che comprendono al massimo due decimali. In caso di discordanza tra prezzi/ribassi unitari in cifre e prezzi/ribassi in lettere saranno ritenuti validi quelli indicati in lettere.

Il punteggio sarà attribuito mediante la seguente formula:

$$V_i = 30 * (R_i/R_{max})^\alpha$$

Dove

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

α = 0,5

In sostanza il valore V_i per ogni concorrente si otterrà moltiplicando il massimo punteggio ottenibile dall'offerta economica (= 30) * (la radice quadrata del risultato ottenuto dalla divisione tra R_i/R_{max}). I punti relativi al prezzo offerto saranno assegnati considerando tre decimali, con arrotondamento al millesimo superiore qualora l'ultima cifra sia pari o superiore a 5.

Il servizio sarà assegnato all'Impresa che avrà ottenuto il punteggio maggiore dato dalla somma del punteggio sul merito tecnico del progetto e sul prezzo offerto.

Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta complessivamente più vantaggiosa, tutti gli elementi dell'offerta tecnica che sono stati oggetto di giudizio qualitativo, forniti dalla Ditta aggiudicataria, unitamente all'offerta economica, costituiscono formalmente oggetto del contratto.

Art. 23 – VALIDITA' DELL'OFFERTA

Le offerte delle Imprese rimangono valide ed impegnative per giorni 180 dal termine ultimo di presentazione.

CAPO II: AMMISSIONE ALLA GARA

Art. 24 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA' ALLA GARA

Possono partecipare alla gara gli operatori economici ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall'art. 80 del medesimo decreto. Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45 comma 2 lettera d) o Consorzi ordinari di concorrenti (art. 45 comma 2 lettera e) costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto.

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso di risorse umane, tecniche ed economiche in grado di fornire i servizi richiesti. In particolare il possesso di tali requisiti è comprovato dai seguenti aspetti:

A) Caratteristiche di carattere generale (art. 80 del D.Lgs 50/2016)

Per partecipare alla gara le Ditte devono dichiarare di non trovarsi in nessuna causa di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

B) Caratteristiche di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs 50/2016)

Iscrizione per prestazione di attività socio/educative per l'infanzia presso la C.C.I.A.A. competente per territorio o, se si tratta di Imprese aventi residenza in un paese UE diverso dall'Italia, in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, secondo quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE costituiti ai sensi dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ovvero da Imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016 i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi, con riferimento alle attività da svolgere nell'ambito del RTI.

C) Caratteristiche di capacità economico – finanziaria (art. 83 del D.Lgs 50/2016)

Vista la rilevanza dell'oggetto dell'appalto rispetto alla complessità e quantità dei servizi richiesti e il corrispettivo valore economico viene considerata prova di capacità economico-finanziaria avere realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) un fatturato non inferiore alla base di gara (iva esclusa) in servizi analoghi a quelli oggetto di gara. Per servizi analoghi si intendono servizi educativi assistenziali rivolti ad alunni con disabilità anche complesse e specifiche che frequentino nidi e/o scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado. Vengono considerati analoghi anche i servizi specifici per alcune tipologie di disabilità quali, ad esempio, la sordità, la cecità, l'autismo.

D) Caratteristiche di capacità tecnica (art. 83 del D.Lgs 50/2016)

1. la presenza nell'organico aziendale alla data di pubblicazione del bando di n. 1 figura professionale con qualifica di Responsabile dell'Appalto o del Servizio con esperienza nello specifico settore di cui al presente Capitolato di almeno 5 anni e in possesso di:
 - Diploma di Laurea (DL) - vecchio ordinamento, afferente all'area sociale o umanistica secondo la classificazione del MIUR (http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/aree_e_classi/p/miur#A3);
 - Laurea Specialistica - DM 509/99, afferente all'area sociale o umanistica secondo la classificazione del MIUR (http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/aree_e_classi/p/miur#A3);
 - Laurea Magistrale - DM 270/04, afferente all'area sociale o umanistica secondo la classificazione del MIUR (http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/aree_e_classi/p/miur#A3);Eventuali titoli riconosciuti equipollenti, a uno di quelli sopraindicati, dal Ministero dell'Istruzione devono essere elencati con citazione del relativo decreto a cura della Ditta.
2. la presenza nell'organico aziendale alla data di pubblicazione del bando di n. 1 figura professionale con qualifica di Coordinatore nello specifico settore di cui al presente Capitolato con esperienza professionale di almeno 18 mesi continuativi e in possesso in possesso di diploma superiore o laurea afferente alla area sociale o umanistica in base alle seguenti classificazioni:
 - Diploma di Laurea (DL) - vecchio ordinamento, afferente all'area sociale o umanistica secondo la classificazione del MIUR (http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/aree_e_classi/p/miur#A3);
 - Laurea Specialistica - DM 509/99, afferente all'area sociale o umanistica secondo la classificazione del MIUR (http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/aree_e_classi/p/miur#A3);
 - Laurea Magistrale - DM 270/04, afferente all'area sociale o umanistica secondo la classificazione del MIUR (http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/aree_e_classi/p/miur#A3);

Eventuali titoli riconosciuti equipollenti, a uno di quelli sopraindicati, dal Ministero dell'Istruzione devono essere elencati con citazione del relativo decreto a cura della Ditta.

3. avere alle proprie dipendenze almeno un responsabile del controllo di qualità e disporre di un sistema di autocontrollo interno sullo svolgimento dei servizi (in caso di RTI la Capogruppo)
4. avere avuto in servizio nei tre anni di esercizio precedenti (2014-2015-2016) una media 120 dipendenti o lavoratori impegnati in servizi di sostegno educativo assistenziale a minori nella fascia di età 0-18 anni, anche a tempo parziale, di cui almeno il 60% assunti a tempo indeterminato. In caso di RTI di tipo orizzontale tale requisito va posseduto almeno nella misura del 60% (almeno 72 dipendenti in media) da parte della Ditta capogruppo, fermo restando che il raggruppamento deve comunque, complessivamente, possedere il 100% del personale dipendente richiesto dal presente criterio di ammissibilità alla gara.

E) Caratteristiche afferenti la garanzia della qualità (art. 87 del D.Lgs. 50/2016)

Possesso della certificazione sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 900 1:2008, rilasciate da organismi accreditati per i servizi in oggetto, in corso di validità o certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Per i Consorzi ed i Raggruppamenti i predetti requisiti sono cumulabili secondo quanto indicato nel bando di gara.

Art. 25 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Fatto salvo quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara, sono esclusi dalla partecipazione alla gara le Imprese non in regola con gli adempimenti e le norme previste:

- a) dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- b) dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni previste nei vigenti contratti normativi salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro.

In sede di gara a dimostrazione che il soggetto partecipante non si trova in una delle situazioni di cui ai punti predetti sarà sufficiente che lo stesso produca una dichiarazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, l'assenza dei motivi di esclusione.

Saranno considerate inoltre inammissibili le offerte nelle quali il costo del lavoro previsto in sede di gara sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. del settore socio-assistenza e dalle leggi previdenziali e assistenziali.

Non possono partecipare separatamente alla gara Imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 80 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. In tale fattispecie ne conseguirà l'esclusione sia dell'Impresa controllante sia di quella controllata.

Entro il termine indicato nell'apposita richiesta dell'Amministrazione a seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione l'Impresa dovrà fornire la documentazione probatoria di quanto certificato in sede di gara con riferimento alle cause di esclusione dalla gara stessa.

Per quanto concerne i requisiti generali di partecipazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, le relative modalità di dichiarazione e dimostrazione saranno indicate nel disciplinare di gara.

Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che l'offerta presentata sia da considerarsi anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, procederà, mediante istruttoria, ad una valutazione di congruità dell'offerta medesima, richiedendo adeguate precisazioni in merito alle diverse voci che compongono il prezzo offerto, con particolare riferimento ai costi della sicurezza e del personale.

Art. 26 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA E COOPERATIVE SOCIALI

Sono ammesse a presentare offerta, anche Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, con le modalità di cui all'art. 48 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 nonché le Cooperative Sociali e relativi Consorzi ai sensi della Legge 381/91.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le Imprese raggruppate nei confronti dell'Ente. Sono ammessi i raggruppamenti temporanei di Imprese già costituiti o non ancora costituiti.

Nel caso di offerte presentate da raggruppamenti temporanei o da consorzi essi dovranno indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole Imprese raggruppate, con obbligo di evidenziare il nome delle Imprese esecutrici.

Non è consentita l'associazione o il raggruppamento temporaneo d'Impresa diverso da quello dichiarato in sede d'offerta, salvo quanto disposto dall'art. 48 commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 27 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico amministrativo con modalità elettronica.

Il soggetto aggiudicatario, entro il termine indicato nell'apposita richiesta dell'ufficio contratti, è tenuto a:

- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- presentare tutta la documentazione richiesta e probatoria di quanto autocertificato in sede di gara, precisando che in caso di dichiarazioni mendaci e false l'Ente provvederà a norma del DPR 445/2000;
- provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti al contratto;
- depositare la cauzione definitiva;
- depositare la scrittura privata autenticata di conferimento del mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo, in caso di raggruppamento in Imprese;
- depositare le polizze assicurative prescritte.

L'Impresa dovrà comunque iniziare il servizio entro il termine fissato dall'Ente nella comunicazione di avvenuta assegnazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ricorrendone le circostanze previste dalle vigenti norme.

Art. 28 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- il contratto da sottoscrivere con la Ditta aggiudicataria, in forma pubblica amministrativa secondo la forma stabilita dalla legge in materia;
- il presente Capitolato speciale d'appalto, completo di ogni allegato;
- l'offerta tecnico/economica presentata dall'Appaltatore.

Art. 29 – ESTENSIONE E RIDUZIONE

Ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l'Impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità i servizi oggetto del contratto d'appalto potranno essere ridotti o aumentati alle stesse condizioni organizzative ed economiche e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell' art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto in corso nei casi previsti dalla normativa vigente e in particolare dal D.Lgs. 50/2016 art. 63 comma 5 e art. 106, comma 1.

Art. 30 – LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche, le specifiche tecniche dei prodotti, le attrezzature e quant'altro presentato dall'Appaltatore nell'ambito del contratto, dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall'Appaltatore alla Committenza, in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione nella lingua italiana (con autocertificazione di fedeltà della stessa) sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Art. 31 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUB-APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di subappaltare il servizio. E' fatto altresì assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e gli ordinativi, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Nel caso di trasformazioni d'Impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. d punto 2) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 32 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO e DISCIPLINA DI DANNI/INDENNIZZI

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali contenute nel presente Capitolato, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti fattispecie:

- apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Impresa o altre procedure derivanti da insolvenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
- atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- cessione del contratto;
- impiego di personale non dipendente o socio dall'Impresa;
- grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi della Provincia di Modena;
- non ottemperanza, entro 10 giorni, alle prescrizioni dell'Ente in conseguenza dei rilievi effettuati dalla Direzione del Settore Istruzione;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto totale o parziale dei servizi;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'Impresa sarà tenuta nei confronti dell'Ente al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato dall'Impresa;
- b) sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Impresa di uno o più servizi;
- c) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi;
- d) violazione degli orari concordati con l'Ente per l'effettuazione dei servizi;
- e) comportamento non corretto da parte dei dipendenti e comunque non consono all'ambiente nel quale sono tenuti a svolgere il servizio;
- f) danni provocati al patrimonio.

Qualsiasi danno provocato al patrimonio in dipendenza del rapporto oggetto dell'appalto comporterà l'obbligo di risarcimento da parte dell'Impresa aggiudicataria.

Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per l'Impresa l'escussione del deposito cauzionale da parte dell'Ente appaltante, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Ente per essersi rivolto ad altre Imprese, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere allo stesso. In questo caso l'Impresa non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei servizi regolarmente eseguiti. L'Impresa dovrà nominare, entro 15 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, un proprio rappresentante munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto.

Art. 33 – RECESSO

Le modalità di recesso sono quelle previste dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159.

Art. 34 – SCIOPERO e FORZATA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero del personale scolastico o per altre ragioni che comportassero la sospensione del servizio, la Ditta sarà avvisata con il massimo anticipo possibile e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla Ditta aggiudicataria.

In caso invece di esercizio del diritto di sciopero o di assemblee sindacali dei propri dipendenti, l'Appaltatore dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di legge vigenti e le norme regolamentarie approvate al riguardo dalla Committenza e gli accordi vigenti. In caso di sciopero la Ditta è tenuta a darne comunicazione scritta all'Unione con il massimo anticipo possibile. Gli utenti dovranno comunque sempre inderogabilmente ricevere analoga informazione dalla Ditta con un preavviso di almeno cinque giorni sulla data effettiva dello sciopero.

Potranno verificarsi interruzioni del servizio a causa forza maggiore quali calamità naturali, ordinanze di prefettura, di sindaci o altre autorità competenti per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, interruzioni dell'energia elettrica, etc. In ogni caso nulla è dovuto alla Ditta nelle giornate di sospensione del servizio, qualunque sia il motivo che ha determinato la chiusura.

Art. 35 – PREZZI E LORO REVISIONE

I prezzi contrattuali saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del primo anno. Dal secondo anno in poi, saranno sottoposti ad eventuale revisione, con cadenza biennale, sulla base di istruttoria condotta dalla Direzione dell'Ente dietro richiesta documentata dell'Impresa aggiudicataria.

Tale revisione prezzi è regolata dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

In assenza di elementi di comparazione, per gli oneri diversi dal costo del personale si applicherà l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge per la revisione dei prezzi dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni.

La revisione dovrà essere richiesta dalla parte che vi abbia interesse mediante lettera raccomandata con assicurata di ricezione e produrrà effetto dal giorno dell'esecutività dell'atto formale dell'Amministrazione che dovrà essere fatto entro 30 giorni dal ricevimento, fermi restando i termini annuali di riferimento dianzi riferiti.

Art. 36 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avverrà mediante emissione di fatture mensili posticipate, suddivise per ogni singolo servizio svolto, emesse elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015.

Il pagamento, ove non emergano eccezioni sulla fornitura e sulle relative fatture, avverrà entro giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 192/2012, e comunque previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso l'Ente che non siano in forma elettronica.

Le fatture elettroniche riportanti obbligatoriamente il CIG, passeranno per il Sistema di Interscambio - Sdl (unico sistema centralizzato gestito dall'Agenzia delle entrate), che provvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante un codice detto Codice Univoco Ufficio (CUU). Per l'Unione delle Terre d'Argine il CUU è UFA4B7.

Art. 37 – IVA

Tutti gli importi indicati nei documenti di gara sono da ritenersi al netto dell'IVA.

L'Unione delle Terre d'Argine rientra nel regime di cui all'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (*Split payment*). Tutte le fatture emesse nei confronti di questi enti dal 1° gennaio 2015, per la fornitura di beni e servizi, dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, le fatture estere e le fatture sottoposte a "*reverse charge*".

Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015. L'Unione delle Terre d'Argine provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'IVA esposta in fattura.

Art. 38 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie", nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare:

a) utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto. Entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In particolare, la comunicazione deve essere inviata mediante un procedimento tracciabile (raccomandata, corriere espresso, posta elettronica certificata) e riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario, quali:

- i riferimenti specifici della Ditta, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell'unità produttiva, se presente, che gestisce l'appalto, il codice fiscale;
- tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e precisazione della filiale/agenzia nel quale è accaso il conto corrente);
- i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per la Ditta, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale;
- l'eventuale indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l'appalto (se il conto è stato attivato unicamente per questo appalto): qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 6 della L. 136/2010 per la tardiva comunicazione delle informazioni.

L'Appaltatore deve riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. La Stazione Appaltante non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

b) effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta della Stazione Appaltante.

Pertanto il contratto d'appalto dovrà contenere adeguate clausole in esecuzione della suddetta normativa prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i..

Art. 39 – PENALI

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, la Committenza, a tutela delle norme contenute nel presente contratto e qualora le stesse vengano disattese con responsabilità dell'Appaltatore, applicherà le seguenti penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile:

1. qualora la Ditta non utilizzi personale in possesso dell'attestato di qualifica professionale richiesta verrà applicata una penale pari al 25% dell'importo orario di aggiudicazione, per ogni ora di mancato rispetto dell'obbligo suindicato. Nel caso in cui tale situazione si protragga per più di due mesi consecutivi, è facoltà dell'Unione Terre d'Argine oltre all'applicazione delle penali disporre la risoluzione del contratto anche prima della scadenza con le modalità di cui all'art. 32;
2. in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'Ente a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo (al prezzo di aggiudicazione) relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra Impresa idonea, anche a prezzo superiore;
3. in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti assistiti da parte di operatori della Ditta verrà applicata una penale di €. 3.000,00;
4. in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un adeguato livello di efficienza del servizio o in caso di mancata sostituzione del personale entro i termini previsti verrà applicata una penale di €. 2.000,00;
5. mancato invio dell'elenco iniziale riportante il personale impiegato nell'appalto (titolari e sostituti): penale €. 1.000,00;
6. mancato aggiornamento successivo dell'elenco di cui sopra: penale di €. 250,00 per ogni lavoratore non preventivamente segnalato;
7. mancata sostituzione del personale: penale pari a €. 250,00 per ogni giornata in cui non si è provveduto alla sostituzione del personale;
8. inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: penale rapportata in ragione delle loro gravità all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 5% del corrispettivo mensile;
9. Per tutti i casi che dovessero verificarsi e che non rientrano specificatamente nelle casistiche sopra riportate verrà applicato:
 - o da € 200,00 a € 400,00 al giorno per ogni inadempienza di lieve entità;

- o da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta mediamente grave nel rispetto delle norme di Capitolato;
- o da € 750,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente Capitolato.

L'Ente avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell'Impresa inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'Impresa avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Ente nella figura del RUP.

Se l'Impresa, nell'arco temporale del contratto, verrà sottoposta al pagamento di tre penali, per deficienze del servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali anche in assenza di imposizioni al risarcimento danni, sarà facoltà dell'Unione Terre d'Argine risolvere il contratto e aggiudicarlo alla seconda Impresa in graduatoria con eventuale interdizione alla partecipazione, della Ditta in dolo, a nuove gare dell'Ente secondo motivata valutazione dell'Ente medesimo in occasione della gara successiva.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo l'Ente potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

Nel caso di inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte dell'Appaltatore è prevista l'applicazione dell'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'Impresa non può opporre eccezione all'Ente e non ha titolo per il risarcimento di danni.

Art. 40 – RESPONSABILITA' e ASSICURAZIONI

La Ditta appaltatrice risponderà dei danni - sia alle persone, sia alle cose - cagionati all'Amministrazione appaltante o a terzi (compresi gli utenti), anche per comportamenti omissivi del personale addetto, in relazione allo svolgimento di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell'appalto e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione appaltante da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da qualsiasi soggetto avanzata.

La Ditta appaltatrice si obbliga pertanto a stipulare con primaria compagnia assicuratrice - e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto, comprese le eventuali proroghe - idonea copertura assicurativa per:

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività e ai servizi prestati, intendendosi compresi i danni derivanti dal complesso delle attività e dei servizi formanti oggetto dell'appalto, come descritto nel presente Capitolato d'oneri, con tutte le attività inerenti, accessorie e complementari rispetto alle attività e servizi principali, nessuna esclusa né eccettuata, comprensiva della garanzia per la **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)** per gli infortuni sofferti da tutti i prestatori d'opera addetti all'attività, inclusi i soci.

La richiamata assicurazione RCT/RCO dovrà prevedere:

- nella "descrizione del rischio assicurato", l'espresso richiamo all'oggetto dell'appalto del presente Capitolato d'oneri
- massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
 - **euro 5.000.000,00** per sinistro RCT, indipendentemente dal numero dei terzi danneggiati
 - **euro 3.000.000,00** per sinistro RCO, con sottolimito non inferiore a **euro 2.000.000,00** per prestatore di lavoro infortunato

ed inoltre:

relativamente alla garanzia RCT

- l'estensione del novero dei terzi a:
 - titolari e dipendenti o addetti di Ditte terze (fornitori, ecc.) e, in genere, alle persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività assicurata
 - professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti
 - subappaltatori e loro dipendenti.
- l'estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati nonché di eventuali collaboratori o di altre persone - anche non dipendenti, della Ditta appaltatrice - che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per l'espletamento delle attività previste dal presente Capitolato d'oneri, compresa la R.C. riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di

prevenzione e protezione”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni

- l'estensione alla responsabilità civile derivante alla Ditta appaltatrice per danni subiti da non dipendenti della cui opera la stessa si avvalga
- l'estensione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l'espletamento delle attività
- l'estensione alla responsabilità civile per danni alle cose di terzi - compresi i beni degli utenti - in consegna o custodia all'Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere
- l'estensione ai danni derivanti da preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande
- l'estensione alla responsabilità civile per danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato - o di persone di cui lo stesso sia tenuto a rispondere - ovvero dagli stessi detenute
- l'estensione alla responsabilità civile da committenza di lavori e servizi
- l'estensione ai danni da organizzazione di manifestazioni
- l'estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi.

relativamente alla garanzia RCO

- l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni previste dalla richiamata disciplina - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro
- l'estensione alle malattie professionali
- la clausola di buona fede INAIL.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi prescritti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Amministrazione appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto, comprese le eventuali proroghe.

A tale proposito, al fine di garantire l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la Ditta appaltatrice si obbliga a produrre all'Amministrazione appaltante:

- copia delle appendici di variazione contrattuale emesse nel corso della durata dell'appalto
- copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza
- immediata comunicazione scritta dell'eventuale ricevimento di un preavviso di recesso dal contratto da parte della compagnia assicuratrice.

Resta precisato che costituirà onere a carico della Ditta appaltatrice, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa Ditta appaltatrice dalle responsabilità incumbenti, a termini di legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non risulti coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

b) Infortuni degli utenti del servizio, per tutte le attività didattiche svolte sia durante la permanenza a scuola che durante le gite o altre attività extra scuola con indennità o somme assicurate pro capite non inferiori a:

- € 30.000,00 per morte
- € 60.000,00 per invalidità permanente
- € 30,00 di diaria per il caso di ricovero ospedaliero per infortunio
- € 3.000,00 per rimborso spese sanitarie - comprese, fino al 50% del massimale, cure dentarie e spese per lenti ed occhiali - derivanti da infortunio.

Art. 41 –DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni la Ditta deve fornire ogni informazione utile all'Amministrazione per adempiere alla Legge n. 190/2012 e successivo D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in particolare così come modificati dal D.Lgs. 97/2016.

In ottemperanza alle misure anticorruzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Unione Terre d'Argine (Aggiornamento 2016–2018, approvato con Delibera Consiglio Unione n. 12 del 30.03.2016) alle dipendenze della Ditta Aggiudicataria non dovranno essere presenti in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto – Coordinatore – Personale educativo persone di cui all'art.53, comma 16 ter del D.lgs 165/2001. La Committenza prevede azioni di monitoraggio annuale relative al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs 165/2001.

Art. 42 – GARANZIA PROVVISORIA, DEFINITIVA, ALTRE GARANZIE E SPESE CONTRATTUALI

Unitamente alla documentazione amministrativa di ammissione, le Ditte partecipanti alla gara dovranno prestare garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 da liberare, per le Ditte non aggiudicatrici, ad aggiudicazione avvenuta, nello stesso atto con cui si procede alla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

L'Aggiudicatario è inoltre obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo netto del singolo contratto (iva esclusa). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale garanzia è da prestare e si svilupperà nelle modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse ed in generale per le casistiche indicate all'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora detta garanzia risultasse insufficiente. La garanzia può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Contestualmente alla garanzia definitiva, la Ditta dovrà versare l'importo relativo alle spese contrattuali, secondo i tempi e le modalità che saranno appositamente indicati dall'Ufficio Contratti.

L'Appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committenza avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo maturato e dovuto all'Appaltatore.

E' a carico dell'Impresa ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente Capitolato, imputabile al proprio personale od a propri collaboratori, sollevando in proposito da eventuali responsabilità l'ente Appaltante.

Art. 43 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia, è competente il Foro di Modena. A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto la/e Ditta/e dovrà/anno eleggere domicilio legale in provincia di Modena.

Art. 44 – TUTELA DELLA PRIVACY

Al momento della stipula del contratto, ai sensi degli artt. 4 comma 1 lettera g) e 29 del D.Lgs n. 196 del 2003, la Ditta aggiudicataria verrà nominata "Responsabile in esterno" del trattamento dei dati personali, dall'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Titolare del trattamento stesso. Il Responsabile del trattamento dei dati ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

L'art. 29, comma 4 del D.Lgs. 196/2003, impone la forma scritta della nomina (Allegato 3) e in quest'ultima saranno elencati i compiti, gli obblighi e i doveri del Responsabile al fine del corretto trattamento dei dati personali degli utenti. La nomina è da intendersi tacitamente rinnovata ogni anno sino al termine del rapporto contrattuale con il Titolare del trattamento dei dati. La Ditta aggiudicataria sarà nominata Responsabile in esterno del trattamento dei dati degli utenti che saranno raccolti e trasmessi dall'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Titolare del trattamento; per quanto riguarda invece i dati che saranno raccolti successivamente dalla ditta stessa, per lo svolgimento del servizio, ad integrazione di quanto ricevuto dalla stazione appaltante, il Titolare del trattamento sarà la Ditta aggiudicataria con tutti gli obblighi e incombenze ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003.

Art. 45 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato (compreso tutti gli allegati) si fa riferimento a tutte le norme regolanti la materia, nonché all'avviso di gara ed al regolamento dei contratti della Committenza.

ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Capitolato i seguenti allegati:

Allegato 1) Modulo offerta

Allegato 2) Stima dei costi della sicurezza

Allegato 3) Nomina responsabile esterno Privacy